



CHIARIMENTI SUI CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Nei primi mesi del 2022 sono stati emanati dal Governo alcuni Decreti-legge che hanno introdotto importanti novità fiscali con l'obiettivo di **fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas**.

In particolare spiccano i **contributi straordinari** sotto forma di **crediti d'imposta** e **prelievi straordinari** diretti a colpire gli **extra-profitti** realizzati dalle imprese operanti nel settore energetico.

Tipologie di destinatari

1. Imprese "energivore"
2. Imprese "gasivore"
3. Imprese diverse

1 - IMPRESE ENERGIVORE – crediti d'imposta per il costo sostenuto nel primo trimestre 2022

Viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022** dalle imprese a "*forte consumo di energia elettrica*".

Requisiti

Risultano in questa categoria le imprese che sostengono un consumo medio di energia **almeno pari ad 1 GWh/anno** e risultano **iscritte in via definitiva negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia** per il periodo 2022.

Il credito d'imposta, relativo al primo trimestre 2022, a favore di tali imprese spetta a condizione che nell'ultimo trimestre del 2021 si sia verificato un **incremento del costo medio dell'energia elettrica per KW/h (macrovoce in fattura "spesa per la materia energia"¹) superiore al 30% del costo medio dell'energia nell'ultimo trimestre 2019** (al netto di imposte e sussidi).

Modalità di calcolo

Il costo che rileva ai fini del contributo è quello determinato in applicazione del principio di **competenza** e deve essere **documentato** dalle **fatture** di acquisto dell'energia elettrica.

Fruizione del credito

È stata introdotta anche la possibilità di **cedere il credito d'imposta solo per intero** ad altri soggetti

compresi gli istituti di credito ed intermediari finanziari; sono ammesse al **massimo due cessioni successive alla prima** che possono avvenire solo nei confronti di soggetti "vigilati" (banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo).

Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dal momento in cui vengono **soddisfatti tutti i requisiti** oggettivi, soggettivi e gli obblighi di certificazione (fattura relativa alla somministrazione di energia).

Il contribuente è tenuto a **conservare la documentazione** attestante il rilascio del visto di conformità (richiesto obbligatoriamente dal cessionario al fine di documentare la sussistenza dei presupposti) unitamente ai documenti che giustificano il diritto al credito.

Il credito d'imposta dovrà essere **indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi** e compensato mediante Mod. F24, entro il 31.12.2022.

La norma prevede infine l'**irrelevanza del credito d'imposta** ai fini della **determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP**.

Crediti d'imposta per il costo sostenuto nel secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022** dalle imprese a "*forte consumo di energia elettrica*".

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che nel primo trimestre del 2022 ci sia stato un **incremento del costo dell'energia elettrica per KW/h superiore al 30%** rispetto al costo sostenuto nel **primo trimestre 2019** (al netto delle imposte e sussidi). Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese "a forte consumo di energia elettrica"** e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

La norma in commento prevede regole analoghe a quelle applicabili a quelle del primo trimestre 2022.



2 - IMPRESE GASIVORE – Crediti d’imposta per il costo sostenuto nel primo trimestre 2022 (misura in corso di approvazione)

La bozza di testo del Decreto Aiuti prevede l’introduzione di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari **al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale** consumato nel primo trimestre del 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese gasivore. Il contributo straordinario è riconosciuto solo se viene soddisfatto il requisito del prezzo del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2019.

Crediti d’imposta per il costo sostenuto nel secondo trimestre 2022

L’art.5 del Decreto Energia introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese gasivore.

Il contributo è riconosciuto solo se il quantitativo di **gas naturale consumato** per usi elettrici nel primo trimestre 2022 **non sia inferiore al 25%** del volume di gas naturale al netto dei consumi per usi termoelettrici. Il riconoscimento del contributo deve inoltre soddisfare il **requisito dell’incremento di prezzo** valido per il primo trimestre.

È stata introdotta la possibilità di cessione del credito d’imposta secondo le stesse regole previste per il contributo straordinario a favore delle imprese energivore e dev’essere **utilizzato entro il 31.12.2022**.

3 – IMPRESE DIVERSE - Contributi straordinari a favore della generalità delle imprese

Il decreto ha introdotto ulteriori contributi straordinari finalizzati ad attenuare il costo sostenuto dalla generalità delle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica.

Contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica

L’art.3 del Decreto Taglia Prezzi prevede il riconoscimento, sotto forma di credito d’imposta, in misura **pari al 12% della spesa sostenuta** per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022 (comprovata da fatture di acquisto).

La disposizione trova applicazione nei confronti di **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW** a condizione che venga soddisfatto il requisito del prezzo valido per il primo trimestre 2019.

Contributo straordinario per l’acquisto di gas naturale

L’art.4 del Decreto Taglia Prezzi prevede il riconoscimento, sotto forma di credito d’imposta, in misura **pari al 20% della spesa sostenuta** per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.

Contributo straordinario contro il caro bollette “Prelievo sugli extra profitti”

L’art.37 del Decreto Taglia Prezzi ha introdotto un contributo **a titolo di prelievo solidaristico** straordinario a carico delle società che operano nel settore energetico che hanno beneficiato di extra-profitti per effetto dell’aumento dei prezzi dell’energia. La bozza del Decreto Aiuti prevede **l’aumento dell’aliquota del contributo dal 10% al 25%**.

Il contributo è dovuto solo se l’incremento soddisfa la doppia condizione di essere **superiore a Euro 5 milioni in valore assoluto e superiore al 10% in termini relativi**.

Il pagamento del contributo dev’essere effettuato **entro il 30.06.2022**; è previsto il versamento di un importo a titolo di acconto pari al 10% entro il 30.06.2022 e il versamento del residuo entro il 30.11.2022

Il contributo **non è deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

¹Nella macrovoce “**Spese per la materia energia**” rientrano: il costo dell’energia elettrica, il costo per il dispacciamento e i costi di commercializzazione.

Sono invece esclusi gli altri costi ed oneri accessori: le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla materia di energia.